

CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO PER GLI ADDETTI-UTENTI DELLO STADIO “ARTEMIO FRANCHI” DI SIENA E PER I SOSTENITORI DELLA ROBUR SIENA SPA

La società ROBUR SIENA SPA ha elaborato ed adottato un “Codice Etico di Comportamento” indirizzato sia ai propri addetti-utenti sia agli spettatori che assisteranno alle partite che si svolgeranno presso lo stadio “Artemio Franchi” di Siena.

Premessa

Obiettivo della società ROBUR SIENA SPA è legarsi a sostenitori che condividono e promuovono l’etica dello sport, così conciliando la dimensione professionistica ed economica del calcio con la sua valenza etica e sociale.

Il presente Codice Etico di Comportamento delinea le aspettative generali della società verso i tifosi auspicando che si facciano portavoce dei valori della società ROBUR SIENA SPA.

Lo stadio “Artemio Franchi” di Siena, compresa la zona di Massima Sicurezza, è un luogo aperto al pubblico in cui la società ROBUR SIENA SPA organizza eventi sportivi (partite di calcio), subordinando l’accesso dei propri sostenitori all’accettazione implicita delle disposizioni del “Regolamento d’Uso” dello stadio e quelle contenute nel presente “Codice Etico di Comportamento”, che sono quindi da ritenersi vincolanti con l’acquisto del titolo d’accesso.

E’ data pubblicità al presente Codice Etico di Comportamento ed al Regolamento d’Uso dello stadio tramite affissione 1) in tutti i punti vendita autorizzati; 2) all’interno ed all’esterno dello stadio; 3) con la pubblicazione sul sito della società; 4) con attività all’uopo promosse dalla società.

La violazione anche di una sola regola comportamentale e più in generale dei principi delineati nel presente Codice Etico di Comportamento potranno rappresentare un legittimo motivo di risoluzione del rapporto società-tifoso e, a seconda della gravità, giusta causa di esclusione del tifoso dalla partecipazione in qualità di spettatore alle partite che si terranno successivamente a quella in cui si è verificata l’infrazione.

Le stesse conseguenze sono previste nel caso di violazione delle norme Statali volte alla tutela e correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive (c.d. DASPO). Si ritiene quindi di poter comprendere ed estendere al presente Codice Etico di Comportamento anche l’atteggiamento, la condotta ed il contegno degli addetti-utenti e dei sostenitori di cui all’oggetto nei tragitti e nei percorsi della tifoseria purchè riconducibili all’evento sportivo.

Regolamento

• *Art.1 Principi generali.*

Il Codice Etico di Comportamento della società ROBUR SIENA SPA enuncia le norme di comportamento la cui osservanza è necessaria per garantire il rispetto dei principi di onestà, lealtà e correttezza della competizione sportiva, nonché per prevenire la perpetrazione di reati, in conformità a quanto previsto dall’articolo n. 6 del D. Lgs. 231/2001 e dall’articolo n. 7, comma 5, dello Statuto della F.I.G.C. e dalla Circolare della F.I.G.C. dell’08.05.2018.

• *Art. 2 Impegno sociale e condivisione del progetto*

La società ROBUR SIENA SPA è consapevole dell’importanza del calcio e di quella dei suoi valori - quali la socializzazione, l’aggregazione, il rispetto dell’altro, l’integrazione sociale, il riconoscimento del merito anche nell’accezione di valore dell’avversario - nello sviluppo delle relazioni sociali ed in quello educativo dei bambini che intraprendono una disciplina sportiva.

La società ROBUR SIENA SPA incoraggia i propri tifosi a promuovere iniziative volte ad avvicinare gli appassionati di questa competizione ed in particolare i giovani allo spettacolo sportivo con l’obiettivo di coinvolgerli in un momento ludico, godibile e spettacolare.

La società ROBUR SIENA SPA si impegna perciò a creare un rapporto costruttivo con i propri sostenitori ed a promuovere, anche attraverso i loro suggerimenti, un tifo leale e responsabile sia nel corso degli incontri sportivi sia durante le restanti attività sociali svolte a sostegno della squadra.

I sostenitori della società ROBUR SIENA SPA, in ossequio ai principi generali sopra evidenziati, si impegnano nel supportare la squadra a mantenere un atteggiamento leale, sportivo, moderato e rispettoso dell’avversario, ripudiando qualsiasi forma di violenza, anche verbale, e di denigrazione verso terzi, nonché al rispetto delle regole di comportamento civili e sportive in riferimento ad ogni evento che interesserà la società ROBUR SIENA SPA.

I sostenitori della società ROBUR SIENA SPA si impegnano, inoltre, all’osservanza del Regolamento d’Uso dello stadio in vigore nella stagione sportiva di riferimento, nonché al rispetto della figura dello steward presente nell’impianto sportivo dei rappresentanti della società e dei giocatori.

In occasione delle trasferte, i sostenitori si impegnano a rapportarsi con l’ufficio SLO (*Supporter Liaison Officer*) della società il cui compito precipuo è quello di garantire la comunicazione tra i Club calcistici e le tifoserie al fine di migliorare le relazioni intercorrente tra gli stessi e permettere ai propri tifosi di vivere anche in trasferta un’esperienza indimenticabile.

• *Art. 3 Destinatari del Codice Etico*

Il Codice Etico di Comportamento è vincolante per tutti gli addetti e tutti i tifosi; a questi ultimi potrà essere consegnata la *fidelity card* che avrà anche contenuti commerciali e promozionali. Il Codice Etico di Comportamento è altresì vincolante per tutte le persone che acquistano e/o riceveranno anche gratuitamente un biglietto, un abbonamento, un carnet, o più in generale un titolo di accesso alla manifestazione calcistica sportiva.

Il comportamento dei propri sostenitori contrario ai principi ed alle regole dettate nel Codice Etico di Comportamento crea un grave danno all'immagine ed alla reputazione della società e, per questa ragione, può comportare limitazioni alla partecipazione ad uno o più eventi sportivi da parte del responsabile.

• *Art. 4 Codice Etico di Comportamento e sospensione del gradimento*

La società ROBUR SIENA SPA in caso di comportamenti scorretti, antisportivi, delinquenziali nonché denigratori nei confronti degli avversari e/o che a carattere generale si possano ritenere in violazione dei principi sopra indicati (articoli 1 e 2) e/o del Regolamento d'Uso dello stadio "Artemio Franchi" di Siena, che qui in calce viene integralmente riportato, ravvisando in siffatta condotta un inadempimento del contratto stipulato dal tifoso con la società, si riserva il diritto di sospendere il gradimento inibendo a questi l'ingresso all'impianto sportivo.

I rimedi previsti per i casi di infrazione del presente sono calibrati sulle condotte assunte dal tifoso in violazione dei principi sopra delineati, con l'obiettivo di salvaguardare i valori di lealtà e di sana competizione propri dello sport, nonché l'immagine ed il prestigio della società.

La società a tal fine valuterà:

- 1) la natura, la specie, i mezzi, il tempo, il luogo ed ogni altra modalità dell'azione;
- 2) la gravità del danno o del pericolo di danno cagionato;
- 3) precedenti inadempimenti;
- 4) eventuali atteggiamenti riparatori posti in essere dal trasgressore successivamente ai fatti.

LEGENDA: ● SANZIONE OPZIONALE, ● SANZIONE MINIMA, ● SANZIONE MASSIMA

INFRAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019	ESPULSIONE EVENTO	RICHIAMO SCRITTO	SOSPENS. /NON CONTRAT- TAZIONE 3 GARE	SOSPENS. /NON CONTRAT- TAZIONE 6 GARE	SOSPENS. /NON CONTRAT- TAZIONE 1 ANNO	SOSPENS. /NON CONTRAT- TAZIONE 3 ANNI	REVOCA
Bagarinaggio (vendita, acquisto e utilizzo) di biglietti in violazione delle norme.	●	●					●
Travisamento o alterazione propria identità.	●	●		●			
Sottrazione ai controlli di sicurezza o sulla persone atti a impedire l'ingresso di oggetti vietati.	●	●			●		
Accesso ad aree riservate, chiuse o comunque non consentite dal proprio titolo di accesso.	●	●					
Occupazione di un posto non indicato nel proprio titolo di accesso; stazionamento in piedi o a cavalcioni sui parapetti o negli spazi comuni.	●	●					
Introduzione di materiali vietati.	●	●	●				
Introduzione di materiali pericolosi.	●	●		●			
Introduzione e/o utilizzazione di fuochi pirotecnici.	●	●		●			
Introduzione e utilizzazione di telecamere a fini professionali.	●	●					
Comportamenti violenti, offensivi, minacciosi, discriminatori anche perpetrati sui <i>social media</i> .	●	●				●	
Danneggiamenti a cose e persone, alla struttura, agli annessi, sottrazione di materiale della società.	●	●	●				

Introduzione e/o esposizione di materiale discriminatorio, striscioni, bandiere non autorizzate dal GOS.	●	●	●				
Consumo di bevande con gradazione alcolica superiore al consentito. Introduzione bottiglie e/o oggetti di vetro.	●	●					
Lancio di oggetti sul terreno di gioco e/o sugli spalti.	●	●		●			
Ogni ulteriore comportamento vietato dal regolamento d'uso dello stadio.	●	●					
Ogni ulteriore comportamento che configura reato.	●	●					●
Ogni comportamento che possa ledere l'immagine della società ivi compreso l'utilizzo di <i>social media</i> .	●	●			●		
Promovimento di azioni legali contro la società.	●	●					●
Condotte violente nei confronti del personale steward, delle Forze dell'ordine e della società.	●				●		●
Registrare e/o trasmettere suoni, immagini e/o descrizioni dello stadio o della partita diverse da quelle consentite per uso privato. Diffondere tramite Internet, radio, televisione o altro attuale e/o futuro mezzo di comunicazione, suoni, immagini, descrizioni, risultati e/o statistiche della partita nel suo insieme o di una delle sue parti, oppure assistere altre persone nello svolgimento di tali attività.	●	●	●				

• **Art. 5 Accertamento Inadempimento**

La società, al fine di accertare la condotta inadempiente ed individuarne l'autore, potrà avvalersi di ogni elemento utile che rappresenti in maniera chiara, trasparente ed oggettiva l'accadimento dei fatti.

Elementi sicuramente idonei a salvaguardare i principi sopra esposti saranno:

- le telecamere di sorveglianza a circuito chiuso;
- la percezione diretta del personale steward in servizio, dei componenti dell'ufficio SLO e del Delegato alla Sicurezza e/o del suo vice, che dovranno redigere apposito verbale di segnalazione evento;
- le informative della Polizia Giudiziaria DIGOS;
- ogni altro elemento oggettivo.

• **Art. 6 Conseguenze a carico del tifoso per i casi di inadempimento al Codice Etico di Comportamento (di seguito nel testo anche "sanzioni")**

6.1) Esclusione dall'evento.

L'esclusione del tifoso dallo Stadio, compresa la zona di Massima Sicurezza, è un rimedio esperibile dal personale steward, dal Delegato alla Sicurezza e/o dal suo vice e dai componenti dell'ufficio SLO;

6.2) Richiamo scritto.

Nei casi di inadempimenti lievi e scusabili al sostenitore è rivolto richiamo scritto; il terzo richiamo scritto nella medesima stagione sportiva comporterà l'esclusione da 1 (una) partita.

6.3) Sospensione dell'accesso all'impianto sportivo per n.3 (tre)n.6 (sei) partite.

Qualora la sospensione non esaurisca i suoi effetti nel campionato in corso, sarà applicata per il residuo al campionato successivo anche in partite di competizione sportive diverse dal campionato calcistico di Lega, coppe europee e coppe nazionali;

6.4) Sospensione dell'accesso all'impianto sportivo per n. 1 (uno) anno.

La sospensione va intesa per tutte le partite giocate nel periodo di 1 (uno) anno in tutte le competizioni sportive in cui la società parteciperà;

6.5) Sospensione dell'accesso all'impianto sportivo per n. 3 (tre) anni.

La sospensione va intesa per tutte le partite giocate nel periodo di 3 (tre) anni in tutte le competizioni sportive in

cui la società parteciperà;

6.6) Revoca.

La revoca non può avere durata inferiore a 3 (tre) e superiore a 8 (otto) anni e può essere annullata o modificata qualora, anche per effetto di provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'applicazione. La revoca investe l'anno solare e non le stagioni sportive. L'inibizione alla partecipazione si intende anche per gare diverse dal campionato calcistico di Lega.

• *Art. 7 Irrogazione sanzione*

Tutte le sanzioni verranno disposte dallo SLO della società entro giorni 30 (trenta) dalla conoscenza del fatto e/o dall'individuazione dell'autore e comunicate per iscritto al trasgressore a mezzo posta raccomandata a/r all'indirizzo di residenza fornito in sede di registrazione ed emissione del titolo di accesso e/o in sede di identificazione. Nell'atto dell'irrogazione della sanzione sarà onere della società indicare la possibilità di fare revisione e/o opporre impugnazione indicandone i modi e le tempistiche.

Il richiamo e la decisione di sospensione e/o revoca dovranno contenere, a pena di inammissibilità, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, nonché l'indicazione sommaria dei mezzi di prova; il richiamo avrà effetto immediato mentre la decisione di sospensione e/o revoca avranno effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato.

L'utente sanzionato con l'esclusione dall'evento, sospensione e/o revoca dell'accesso all'impianto sportivo non avrà diritto al rimborso del prezzo del biglietto e/o abbonamento, inoltre perderà le agevolazioni commerciali legate al progetto eventuale della fidelity card.

• *Art. 8 Accesso agli atti.*

Il trasgressore entro giorni 7 (sette) dalla notificazione della decisione potrà fare richiesta di visionare gli atti e riceverne copia a proprie spese. La richiesta di accesso potrà inoltrarsi tramite raccomandata a/r alla sede della società in Via Banchi di Sopra n. 72, 53100 Siena o all'indirizzo PEC della società medesima sede@robursiena.net.

• *Art. 9 Impugnazione Sanzioni.*

9.1) In caso di richiamo e di sospensione dall'accesso all'impianto sportivo per n. 3/ n.6 partite il trasgressore può chiedere la revisione della sanzione presentando memoria scritta e/o richiesta di audizione da inoltrarsi tramite raccomandata a/r alla sede della società in Via Banchi di Sopra n. 72, 53100 Siena o all'indirizzo PEC della società medesima sede@robursiena.net entro giorni 15 (quindici) dalla notificazione. Nella richiesta di revisione il tifoso dovrà addurre le ragioni della condotta in contestazione ed evidenziare gli eventuali errori di valutazione della società.

La decisione sul punto da parte della società, che dovrà intervenire entro giorni 30 (trenta) dal pervenimento della richiesta di revisione è inoppugnabile.

L'audizione si svolgerà presso la sede della società in Via Banchi di Sopra n. 72, 53100 Siena alla presenza necessaria del Delegato alla Sicurezza e dello SLO e ne verrà redatto processo verbale in forma riassuntiva. Il trasgressore avrà diritto di farsi assistere da persona di sua fiducia. Il procedimento di revisione sospende gli effetti della sanzione comminata.

9.2) Avverso le ulteriori sanzioni di sospensione dall'accesso all'impianto sportivo per n. 1\3 anni e revoca il trasgressore può chiedere la rivalutazione della sanzione presentando memoria scritta e/o richiesta di audizione da inoltrarsi tramite raccomandata a/r alla sede della società in Via Banchi di Sopra n. 72, 53100 Siena o all'indirizzo PEC della società medesima sede@robursiena.net entro giorni 15 (quindici) dalla notificazione.

L'audizione si svolgerà presso la sede della società in Via Banchi di Sopra n. 72, 53100 Siena alla presenza necessaria del Delegato alla Sicurezza e dello SLO e ne verrà redatto processo verbale in forma riassuntiva. Il trasgressore avrà diritto di farsi assistere da persona di sua fiducia.

La decisione sul punto da parte della Società dovrà intervenire entro giorni 30 (trenta) e sarà non impugnabile.

• *Art. 10 Privacy*

La società ROBUR SIENA SPA assicura la riservatezza dei dati personali in proprio possesso, con particolare attenzione per i dati sensibili, in conformità alla normativa vigente (Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e Regolamento UE).

La società ROBUR SIENA SPA informa il tifoso che i dati e le eventuali determinazioni prese in punto di esclusioni dalla fruizione dell'evento partita saranno comunicate agli organi federali affinché questi ne diano comunicazione, anche solo per estratto, alle altre società militanti nello stesso campionato.

Siena, 1 Luglio 2018

ROBUR SIENA S.P.A.